

Bonus Vacanze

Definizione del Bonus

L'articolo 176 del Decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 così detto "Rilancio" ha introdotto un bonus destinato alle famiglie sotto forma di "incentivo" quale "credito d'imposta" da spendere in parte in strutture ricettive italiane (alberghi, agriturismi, campeggi e B&B) e in parte da scontare nella dichiarazione dei redditi.

A chi spetta

Alle famiglie in possesso di un indicatore ISEE 2020, ordinario o corrente, **uguale o inferiore a €40.000** e il credito è **utilizzabile da un solo** componente per nucleo familiare.

Le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione presso una singola struttura ricettiva italiana, in relazione ai servizi resi e documentate tramite fattura elettronica o analogo documento commerciale nel quale dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

Beneficio Economico

Il bonus può essere utilizzato dal **1° luglio al 31 dicembre 2020**.

La misura del credito è di **€ 150** per nuclei familiari composti da una sola persona, di **€ 300 euro** per i nuclei familiari composti da **due persone** e di **€ 500 per nuclei composti da più di due persone**.

Il credito è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura**, mentre il restante 20% è riconosciuto come **detrazione nella dichiarazione dei redditi**.

Il pagamento del servizio deve essere corrisposto **senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione** di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici **diversi da agenzie di viaggio e tour operator**.

A chi si presenta

Le modalità **applicative verranno definite con un successivo provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

È ipotizzabile una modalità applicativa simile a quella adottata per la richiesta del Bonus TV (decoder di nuova generazione) ovvero la richiesta di riconoscimento, che attesta il possesso del requisito ISEE e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già usufruito del contributo, presentata dal richiedente alla struttura ricettiva, tramite la presentazione di apposito modulo di domanda. Nel caso di mancata soddisfazione, anche parziale dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore del servizio risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente il limite massimo dello sconto usufruibile, e l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Attenzione

Si ricorda che Il Decreto-legge deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio.